

Trattamento degli omaggi

Artt. 2 e 19-bis1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 3 D. Lgs. 2.09.1997, n. 313 - L. 24.12.2007, n. 244 - Art. 31 L. 23.12.2000, n. 388 - D.M. 19.11.2008 - C.M. 27.04.1973, n. 32 - C.M. 30.04.1980, n. 20/270516 - C.M. 23.02.1994, n. 13 -C.M. 24.12.1997, n. 328/E, p. 3.4 - C.M. 4.06.1998, n. 141/E - C.M. 16.07.1998, n. 188/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 59/E - R.M. 6.03.1973, n. 528401 - R.M. 13.11.1975, n. 501775 - R.M. 23.12.1975, n. 503527 - R.M. 8.04.1980, n. 9/121 R.M. 15.03.1990, n. 625989 R.M. 16.10.1990, n.

R.M. 20.05.1991, n. 490473 - R.M. 19.11.1993, n. 12-1755 - R.M. 1.07.1994, n. 6/0865 Art. 30 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 9 D. Lgs. 14.09.2015, n. 147

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati. Gli omaggi natalizi hanno un trattamento fiscale differenziato a seconda che i beni ceduti siano o meno oggetto dell'attività e il destinatario sia un cliente o un dipendente.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE

- · Si tratta di cessioni di beni per le quali non è previsto un corrispettivo.
- · Se hanno ad oggetto beni non prodotti o normalmente non commercializzati dalle imprese, si considerano spese di rappresentanza.
- · Se hanno ad oggetto beni che rientrano nell'attività di impresa non costituiscono spese di rappresentanza in quanto al momento dell'acquisto/produzione non si conosce la loro esatta

SPESE DI RAPPRESENTANZA

- · Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto ministeriale e sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.
- · I requisiti da verificare sono i seguenti:
- .. inerenza;

 - .. finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
 - .. ragionevolezza e coerenza
 - · Le spese sono deducibili in misura pari:
 - .. all' 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
 - .. allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;
 - .. allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

TRATTAMENTO

Beni rientranti nell'attività di impresa

Beni di qualsiasi importo

- · Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.
- Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti è interamente detraibile. La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva. La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente. Va emessa una fattura o una autofattura.

FISCALE

Beni non rientranti nell'attività di impresa

Beni di importo unitario non superiore a € 50

- · Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.
- · Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.

Beni di importo unitario superiore a € 50

- · Ai fini delle imposte dirette, il costo è deducibile nei limiti previsti per le spese di rappresentanza.
- · Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti non è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.



OMACCI

gestione amministrativo-contabile

OMAGGI AI DIPENDENTI

DEFINIZIONE

- Si tratta, come nel caso degli omaggi a clienti/ fornitori, di cessioni gratuite di beni, cui non corrisponde una contropartita. Tuttavia, tali costi non possono qualificarsi come spese di rappresentanza in difetto del requisito di sostenimento per finalità promozionali (Ag. Entrate, circ. 34/E/2009).
- Nel caso di beni rientranti nell'attività dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza.

TRATTAMENTO FISCALE PER DIPENDENTE

- L'art. 112 del D.L. 104/2020 ha previsto, per l'anno solare 2020, il raddoppio della soglia per l'esenzione Irpef di beni e servizi ceduti ai dipendenti; pertanto, la soglia passa da € 258,23 a € 516,46.
- La norma prevede espressamente che il limite non costituisca una franchigia, ma una condizione soglia. Per tale ragione il superamento dell'importo fissato nella norma comporta la tassazione dell'intero importo.

TRATTAMENTO FISCALE PER AZIENDA

Beni rientranti nell'attività di impresa

Beni di qualsiasi importo

- Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.
- Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti è interamente detraibile. La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva. La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente. Va emessa una fattura o una autofattura.
- Beni non rientranti nell'attività di impresa

Beni di qualsiasi importo

- · Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.
- Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti non è detraibile e la successiva cessione gratuita è un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.



TRATTAMENTO FISCALE IVA

SPESE DI RAPPRESENTANZA

· Beni non oggetto dell'attività

· Costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa.

Beni oggetto dell'attività

• La disciplina delle spese di rappresentanza non distingue tra beni oggetto dell'attività e beni non oggetto dell'attività; pertanto, possono essere spese di rappresentanza anche le spese sostenute per le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa.

· Si ritiene che non costituiscano spese di rappresentanza:

- .. omaggi effettuati nei confronti di dipendenti di beni non oggetto dell'attività;
- .. valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali.

C.M. 21.07.1998, n. 188/E Art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972

INDETRAIBILITÀ

• Regola

Spese di rappresentanza · Non è ammessa in detrazione l'Iva relativa alle spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 [anche se si tratta di alimenti e bevande (C.M. 54/E/2002)].

Le successive cessioni di tali beni costituiranno, secondo l'Amministrazione Finanziaria, operazioni escluse da Iva.

Beni oggetto dell'attività • L'Iva per l'acquisto di beni non qualificati come spesa di rappresentanza è ammessa in detrazione e la successiva cessione gratuita è rilevante ai fini Iva.

In ogni caso l'impresa può scegliere di non detrarre l'Iva a credito relativa all'acquisto dei beni oggetto dell'attività e destinati ad essere ceduti come omaggio (qualificato come spese di rappresentanza), al fine di non assoggettare a Iva la successiva cessione gratuita. In tal caso, l'Iva a credito rimane detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50,00.

Art. 19-bis1, c. 1, lett. h) D.P.R. 633/1972

BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO E ABBUONO, PREVISTI CONTRATTUALMENTE

· Aliquota Iva non superiore a quella del bene principale

• Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, è escluso da Iva se l'aliquota dell'omaggio non è superiore a quella del bene venduto.

 Obbligo di indicazione del valore normale del bene o del valore all'ingrosso per i beni acquistati da terzi.

Art. 15, n. 2 D.P.R. 633/1972

Aliquota Iva superiore a quella del bene principale

· Sono imponibili con l'aliquota Iva propria.

· Facoltà di rivalsa Iva

Art. 18 D.P.R. 633/1972

OMAGGI AI DIPENDENTI

Non oggetto dell'attività

> R.M. 16.10.1990, n. 666305

· Nel caso di beni non oggetto dell'attività non è consentita la detrazione Iva sugli acquisti o importazioni per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa.

· Le successive cessioni sono escluse da Iva

Oggetto dell'attività • Per i beni oggetto dell'attività • La cessione gratuita deve quindi il contribuente detrae l'Iva sugli acquisti.

essere assoggettata ad Iva, salva l'opzione di non detrarre l'Iva sugli acquisti.



TRATTAMENTO FISCALE IMPOSTE DIRETTE

Tavola riepilogativa

Interamente deducibili nell'esercizio Beni di valore unitario fino a € 50.00. Deducibilità nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e SPESE congruità (D.M. Economia 19.11.2008) nel limite DI Beni di valore unitario superiore a € RAPPRESENTANZA di ricavi della gestione caratteristica: 50,00, compresa l'Iva indetraibile. .. fino a \in 10.000.000: 1,50%; .. oltre € 10.000.000 e fino € 50.000.000: **0,60%**; .. oltre € 50.000.000: 0.40%. SPESE NON DI Se riconducibili all'attività di pubblicità Interamente deducibili nell'esercizio. RAPPRESENTANZA e propaganda. Le spese per omaggi ai dipendenti sono interamente deducibili, rientrando Impresa tra le spese per prestazioni di lavoro OMAGGI · Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei AI DIPENDENTI beni ceduti e servizi prestati se complessivamente di importo non superiore Art. 95, c.1 nel periodo d'imposta a € 258,23; se il valore è superiore al limite, lo stesso Dipendente ⇨ ⇒ D.P.R. 917/1986 concorre interamente a formare il reddito(1). Se l'omaggio è in denaro, concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Qualora il bene omaggiato sia composto da un insieme di beni costituenti un'unica confezione, si deve considerare il valore unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti. Acquisto di una confezione regalo, classificata come spesa di rappresentanza, contenente più beni, il cui prezzo complessivo è pari o inferiore a € 50,00. UNICA Esempio 1 ⇒ ⇒ · L'Iva relativa all'acquisto è detraibile; il costo è interamente deducibile CONFEZIONE nell'esercizio. REGALO · La confezione contiene beni assortiti di valore singolarmente inferiore a € 50,00, ma complessivamente la confezione ha un valore superiore a € 50,00. Esempio 2 ⇨ • In tal caso, l'Iva relativa all'acquisto non è detraibile; il costo è deducibile nei limiti dei requisiti di inerenza e congruità. L'Iva sugli omaggi, per la quale non è stata esercitata la rivalsa, rappresenta Art. 99, c. 1 RIVALSA IVA per il cedente un costo non deducibile. D.P.R. 917/1986 Per l'invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell'attività propria dell'impresa, appare opportuna l'emissione del documento di trasporto, Beni specificando la causale del trasporto (omaggio, cessione gratuita, ecc.), al oggetto dell'attività fine di individuare il destinatario finale dell'omaggio e dimostrare l'inerenza della spesa. DOCUMENTO Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell'attività appare op-DI TRASPORTO portuna l'emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale Beni non del trasporto (omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di documentare le oggetto ⇨ generalità del donatario ai fini della verifica dell'inerenza della spesa promodell'attività zionale e di consentire al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997. I componenti positivi e negativi si assumono, ai fini Irap, in base alle modalità con cui è deter-ASPETTI IRAP minata la base imponibile (metodo del bilancio o metodo fiscale). Dalla stessa data non sono più esenti le erogazioni liberali corrisposte alla generalità dei dipendenti Nota(1) o a categorie di essi (monetizzate) a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, c. 2, lett. b) Tuir.



DEDUCIBILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA	• Principio • Eccezione	 Sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. La deducibilità delle erogazioni e delle spese è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. 			
	Omaggi ai dipendenti	Il costo è interamente deducibile dal reddito d'impresa (art. 95 Tuir) in quanto rientra tra le spese per prestazioni di lavoro.			
INERENZA	 Si considerano inerenti le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi: effettivamente sostenute e documentate; effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; sostenute rispondendo a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sostenute in coerenza con pratiche commerciali di settore. 				
CONGRUITÀ	proventi della gest relativa allo stesso 1,5% dei ricavi 0,6% dei ricavi	messe in deduzione nel limite commisurato all'ammontare dei ricavi e ione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi periodo in misura pari a: e altri proventi fino a € 10 milioni; e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni; e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.			
	Beni gratuiti di valore inferiore a € 50,00	Ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente (non rientranti nell'attività propria dell'impresa) di valore unitario non superiore a € 50, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 108, c. 2, 3° periodo Tuir.			
RIFLESSI IRAP	• Soggetti Ires	• Le spese di rappresentanza sono completamente deducibili ai fini Irap, a prescindere dal rispetto dei requisiti di inerenza e congruità (metodo del bilancio ex art. 5 D. Lgs. 446/1997).			
	• Imprese individuali e società di persone	• Le spese di rappresentanza, essendo classificate nella voce B.14 del Conto Economico, non sono deducibili ai fini Irap (metodo fiscale ex art. 5-bis D. Lgs. 446/1997).			
	• Lavoratori autonomi	• Essendo la base imponibile Irap pari alla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini Irap nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno.			
	• Omaggi a dipendenti	• Gli omaggi destinati ai dipendenti o collaboratori sono indeducibili se rientrano tra le spese per il personale, in quanto assumono natura retributiva.			
BUFFET O CENA DI NATALE	• Spese di rappresentanza	 Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa. Iva indetraibile. Costo deducibile, nel limite del 75% dell'importo, in base ai criteri di inerenza e congruità. 			
C.M. 34/E/2009	• Liberalità a favore di dipendenti	 Il costo del banchetto ovvero della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, ma una liberalità a favore dei dipendenti stessi. Il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta (somministrazione di alimenti) e del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 Tuir). Ai fini Irap il costo è deducibile per i soggetti che applicano il "metodo di bilancio". 			

corso magenta, 56 tel. +39 02 4801 3990 20123 milano fax +39 02 4819 5206 fax +39 02 4819 5206



SINTESI DEL TRATTAMENTO FISCALE

Tavola riepilogativa n. 1

Beni <u>non rientranti</u> nell'attività propria

Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
Себени			Acquisto	Cessione	Imposte dirette	Irap
Imprese	Clienti/ fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)		Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità persoggetticon metodo fiscale.
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva (art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972)	Deducibile nel periodo di soste- nimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore a € 50,00)	
					Spese di rappresentanza	
	Dipendenti		Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio	Deducibilità
					Spese per prestazioni di lavoro	
Lavoratori autonomi	Clienti/ fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa Iva (C.M. 30.04.80 n. 270516)	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ⁽¹⁾ .
		Costo unitario superiore a€50,00	Iva	Operazione esclusa da Iva		
	Dipendenti		indetraibile		Intero importo nell'esercizio	Deducibilità
					Spese per prestazioni di lavoro	
Nota	(1) I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8, c. 1 D. Lgs. 446/1997), esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.					

Tavola riepilogativa n. 2

Beni <u>rientranti</u> nell'attività propria

Destinatario	Iva		Deducibilità del costo				
dell'omaggio	Acquisto Cessione		Imposte dirette	Irap			
Clienti/ Iva detraibile ⁽¹⁾ Dipendenti Iva detraibile ⁽¹⁾		Operazione imponibile Iva ⁽¹⁾ obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio	Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.			
			Spese per omaggi interamente deducibili ⁽²⁾				
			T-4 i	Deducibilità			
			Intero importo nell'esercizio				
			Spese per prestazioni di lavoro				
Note	 (1) Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00; rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare ad Iva la cessione gratuita. (2) Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (C.M. 21.07.1998, n. 188/E). Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza. In tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 						